



# DIRETTIVA del Segretario Generale

in materia di supporto amministrativo  
all'attività di iniziativa legislativa del CNEL







Il Segretario Generale

Riferimento circolare n. 3/2021

**OGGETTO: Direttiva in materia di supporto amministrativo all'attività di iniziativa legislativa del CNEL**

Premesso che l'iniziativa legislativa attribuita dai Costituenti al CNEL con l'art. 99, terzo comma, della Costituzione rappresenta l'affidamento di un potere-dovere di eccezionale rilievo, che differenzia il CNEL rispetto a tutti i Comitati economico sociali dell'UE che svolgono, in base ai loro ordinamenti, esclusivamente funzioni consultive;

premessi che la disposizione letterale dell'articolo 99, terzo comma, assegna al CNEL il più ampio potere di iniziativa legislativa e statuisce altresì che il CNEL contribuisce alla elaborazione della "legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge", configurandosi pertanto un potere di partecipazione alla legislazione per le componenti previste dall'art. 99, primo comma, nella duplice e paritaria composizione di "esperti" e di "rappresentanti delle categorie produttive" scelti, questi ultimi, "in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa";

tenuto conto che il potere-dovere di partecipare alla elaborazione della legislazione economico-sociale non viene attribuito *sic et simpliciter* a soggetti rappresentativi di interessi, ma a una duplice categoria che la Costituzione individua in primo luogo per una riconosciuta e preclara competenza tecnico-scientifica (esperti), in

secondo luogo per la rappresentatività di interessi costituzionalmente tutelati nell'ambito della "produzione", secondo canoni quantitativi e qualitativi prescritti dalla legge n. 936 del 1986;

premesso che l'eccezionale rilievo dell'iniziativa legislativa attribuita al CNEL dalla Costituzione obbliga il CNEL a riservare ad essa un ruolo prioritario nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 10 della legge n. 936 del 1986, nonché a dedicare specifiche risorse umane, finanziarie e strumentali stabili e permanenti, in modo da far sì che l'assemblea del CNEL possa agevolmente esercitare il potestà di iniziativa legislativa;

tenuto conto delle modifiche regolamentari e della emanazione di un testo unico "Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, n. 188;

tenuto conto della struttura e delle funzioni degli Organi del CNEL, come definite nel citato Regolamento;

tenuto conto che l'Assemblea del CNEL trae la sua origine direttamente dall'articolo 99, primo comma della Costituzione ed è l'Organo con potere deliberativo del Consiglio;

tenuto conto che dal quadro normativo vigente si evince che il potere attribuito dalla Costituzione al CNEL si esplicita attraverso le deliberazioni dell'Assemblea;

premesso che è stata istituita la Direzione generale per gli Affari Giuridici e Costituzionali, per gli Affari generali e l'Informatica, con l'articolo 31, comma 2, del citato Regolamento in sostituzione del precedente Dipartimento per il Programma, i cui uffici sono stati invece posti alle dirette dipendenze del Segretario generale;

considerato che la citata Direzione generale è il luogo naturale per il supporto alla iniziativa legislativa, che ne deve costituire compito preminente;

premesso che è stato dedicato un punto qualificante della direttiva generale per l'azione amministrativa del 4 marzo 2021 proprio all'adempimento dei compiti connessi con l'iniziativa legislativa;

tenuto conto che l'articolo 14 del citato Regolamento dispone che i disegni di legge del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza;

considerato il complesso delle disposizioni regolamentari in materia di trasmissione documentale, in particolare gli articoli 23 e 27;

premesso che è interesse del CNEL che la trasmissione al Parlamento e al Governo dei disegni di legge del CNEL avvenga in tempi celeri e con modalità predeterminate, in modo da consentirne il tempestivo ed effettivo seguito da parte dei competenti organi parlamentari e governativi;

tenuto conto che è interesse del CNEL, a seguito della deliberazione assembleare e di perfezionamento dell'atto, provvedere alla trasmissione del medesimo atto in maniera celere onde evitare che il trascorrere del tempo possa nuocere alle facoltà di tempestivo esame e di approvazione da parte dei competenti organi parlamentari e governativi;

tenuto conto che la trasmissione avviene di regola prima che si svolga l'Assemblea successiva a quella in cui viene deliberato l'atto da trasmettere, tenuto conto dei tempi necessari per la verbalizzazione e la più completa definizione degli atti;

tenuto conto che nei casi di urgenza e in caso di esercizio del potere di iniziativa legislativa è comunque interesse del CNEL provvedere prontamente;

*in considerazione di quanto espresso:*

- a) gli uffici del Segretariato generale diramano il materiale propedeutico per l'iniziativa legislativa, utile per la discussione e deliberazione assembleare, con congruo anticipo rispetto ai termini massimi di trasmissione della documentazione all'Assemblea, previsti dall'articolo 2, comma 6, del citato Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle Procedure del CNEL;

- b) il Direttore generale, in collaborazione con gli uffici di diretta collaborazione del Presidente, cura il procedimento di trasmissione, nei casi di approvazione di un atto di iniziativa legislativa, secondo le modalità delineate nell'articolo 14 del Regolamento immediatamente dopo la seduta assembleare di approvazione del verbale relativo alla seduta consiliare di deliberazione, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del Segretario generale;
- c) i medesimi uffici, ove a seguito dell'approvazione assembleare venga dichiarata l'urgenza della trasmissione del disegno di legge approvato, procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione.  
In tale ipotesi, si dà atto della deliberazione con l'immediata redazione di un estratto verbale, se sottoposta ad approvazione nella medesima seduta assembleare, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto (Osservazioni e proposte) deliberato ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione;
- d) qualora dalla interlocuzione con gli uffici parlamentari e comunque destinatari dell'atto emergano richieste di chiarimenti, integrative o emendative, in particolare per quanto concerne la stesura della relazione illustrativa, la medesima richiesta deve essere inoltrata al Consigliere relatore che, ove necessario, informa l'Assemblea per i seguiti che ritenga opportuni.

La presente circolare è indirizzata in copia conoscenza alla Giunta per il Regolamento, affinché valuti, nell'esercizio delle proprie prerogative, le eventuali modifiche regolamentari da apportare ai fini di una più celere definizione e trasmissione degli atti.

Cons. Paolo Peluffo





[www.cnel.it](http://www.cnel.it)